

N. 67940/07 reg. gen.

Dim.

5

Il Tribunale di Milano  
Sez. II civile

composto dai signori magistrati:

Maria Rosaria Grossi  
Mauro Vitiello  
Pierluigi Perrotti  
ha pronunciato il seguente

presidente  
giudice rel.  
giudice

decreto

a scioglimento della riserva sul ricorso di opposizione allo stato passivo presentato dalla Jaguar Italia s.p.a. nel fallimento Royal Cars s.r.l.;  
osserva quanto segue.

La società opponente chiede di essere ammessa allo stato passivo del fallimento Royal Cars s.r.l. per il complessivo credito di euro 195.808,11, in via chirografaria, previa riforma del decreto di esecutività emesso dal giudice delegato che, in conformità alle conclusioni del curatore, ha rigettato la domanda di ammissione del credito per la carenza di titoli e documenti idonei a darne dimostrazione.

Il credito sarebbe integrato: per euro 121.050,87 dal corrispettivo della fornitura di attrezzature e strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività della Royal Cars; per euro 101.300,00 dalle surroghe operate dalla Jaguar nei diritti di credito che i clienti della Royal Cars avevano maturato nei confronti di quest'ultima, per la mancata consegna di autovetture parzialmente già pagate; per euro 242.668,14 ed euro 112.352,39 dalla cessione alla Jaguar dei crediti vantati nei confronti della concessionaria fallita, rispettivamente, da FCE Bank e Unipart.

Dall'importo totale, pari ad euro 495.808,11, andrebbe dedotta la somma di euro 300.000,00, ricevuta dalla Jaguar a seguito dell'escussione della fideiussione rilasciata a favore della Royal Cars dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza; di qui la quantificazione del credito insinuato nei termini anzidetti.

Il curatore del fallimento, costituitosi nel procedimento, chiede che l'opposizione venga rigettata in primo luogo per l'inammissibilità della produzione dei documenti, gran parte dei quali risultano introdotti per la prima volta in allegato al ricorso in opposizione; di qui, secondo la prospettazione dell'opponente, l'impossibilità di tenerne conto, dal momento che per essi era previsto quale termine di produzione ultimo il quindicesimo giorno antecedente alla data dell'udienza di verifica dei crediti.

In via subordinata, il fallimento opposto ha comunque chiesto il rigetto del ricorso per la completa inidoneità della documentazione ad integrare una prova dei crediti opponibile alla massa dei creditori.

Rispetto all'eccezione di inammissibilità delle produzioni documentali, il collegio rileva che alla fattispecie è applicabile la disciplina cd. intermedia, prevista per i fallimenti che siano stati dichiarati nel periodo compreso tra il 16 luglio 2006 ed il 1° gennaio 2008, stante il chiaro tenore della disciplina transitoria introdotta dall'art. 22, co. 2, del decreto n. 169/07.

Come noto l'art. 93, co. 7, l. fall., nella versione applicabile, appunto, al caso in esame, prevede che i documenti a supporto della domanda di ammissione del credito

allo stato passivo debbano essere depositati, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

E' quindi necessario stabilire se quel termine, il cui mancato rispetto viene sanzionato con la decadenza, esaurisca la sua funzione nella fase necessaria dell'accertamento del passivo, consentendo quindi che quanto non prodotto in verifica dei crediti venga portato all'esame del tribunale in sede di opposizione, o integri al contrario una preclusione idonea a spiegare i suoi effetti anche nella fase, meramente eventuale, dell'accertamento del passivo, quella originata, cioè, da uno dei ricorsi previsti e disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 98 e 99 l. fall.

A sostegno di questa tesi, fondata sulla dizione letterale del testo di legge e sull'esaltazione del principio di speditezza che permea tutta la riforma delle procedure concorsuali, sta la considerazione che il nuovo sistema dell'accertamento del passivo deve ritenersi ritagliato sul principio del giusto processo, caratterizzato dalla posizione di terzietà del giudice e dalla posizione di parte del curatore, donde la considerazione della verifica dei crediti come giudizio di primo grado e del procedimento previsto dall'art. 99 l.fall. come un giudizio d'appello vero e proprio.

Se così è, dall'adozione dei principi generali dettati, in materia di prove, dal codice di rito per il giudizio d'appello discenderebbe l'applicazione della rigida barriera preclusiva prescritta per le produzioni documentali anche al giudizio di opposizione allo stato passivo.

Il tribunale dissente da tale (pur sostenibile) impostazione essenzialmente per due ordini di ragioni.

La prima dipende dalla qualificazione dell'opposizione allo stato passivo quale giudizio, non già d'appello in senso stretto, ma genericamente impugnatorio.

Osta infatti ad una trasposizione all'accertamento del passivo concorsuale delle norme dettate dal codice di procedura civile per l'appello il fatto che la fase della verifica dei crediti continui ad essere governata, inevitabilmente, da un certo grado di sommarietà, insita in un'attività processuale che, in quanto implicante anche un gran numero di decisioni, necessariamente deve privilegiare un'istruttoria sulle domande che sia fondata su prove precostituite o, se costituende, di rapida assunzione.

Se così è, soltanto i procedimenti impugnatori previsti dall'art. 98 l. fall. si prestano ad una cognizione piena del giudice, e a un conseguente esauriente approfondimento delle tematiche introdotte dalla domanda di ammissione allo stato passivo.

Deve in proposito ritenersi estremamente significativo che il legislatore abbia continuato ad escludere la necessità dell'assistenza tecnica del creditore nella fase della verifica dei crediti, limitando l'obbligatorietà della nomina di un difensore alla fase meramente eventuale dell'accertamento del passivo.

Da ciò discende l'inopportunità di privare il creditore, che soltanto con l'opposizione si affidi ad un difensore, della possibilità di supportare le sue pretese con la completezza che deriva dalla possibilità di allegare alla sua domanda i documenti necessari, a prescindere dal fatto che egli avesse o meno trascurato di effettuare le produzioni necessarie nella fase della verifica dei crediti avanti al giudice delegato.

Non si dimentichi, tra l'altro, quanto impropria sia risultata la previsione di un termine di decadenza, quello di cui all'art. 93, co. 7, coincidente con la scadenza prevista per il deposito del progetto di stato passivo da parte del curatore.

Da tale coincidenza deriva, di fatto, per il creditore, l'impossibilità di tener conto delle eventuali obiezioni della curatela quanto alla carenza o insufficienza delle produzioni documentali.

La seconda ragione che osta all'estensione dell'efficacia del termine di decadenza alla fase delle impugnazioni è il tenore della norma contenuta dall'art. 99, co. 8 che, sempre nella formulazione intermedia applicabile alla fattispecie, prevede che il

↑

*tribunale, se necessario, può assumere informazioni anche d'ufficio e può autorizzare la produzione di ulteriori documenti.*

Dalla riconosciuta possibilità di autorizzare ulteriori produzioni, discende l'ammissibilità, nei procedimenti impugnatori, di un ampliamento del quadro delle prove documentali, rispetto a quello esistente nella precedente fase della verifica dei crediti.

Va infine evidenziato che la disciplina scaturita dal decreto correttivo ha verosimilmente tenuto conto dell'indaguatezza della precedente normativa, eliminando il termine di decadenza del quindicesimo giorno antecedente all'udienza per l'esame dello stato passivo ed introducendo la necessità di indicare, a pena di decadenza, i mezzi di prova e i documenti di cui il ricorrente intende avvalersi contestualmente alla proposizione del ricorso ex art. 99 l. fall.

Tale nuova disciplina ben può essere utilizzata anche in via interpretativa, rispetto ai profili della normativa precedente che si prestano a diverse possibili applicazioni, profili tra i quali quello in esame ben può ritenersi compreso.

Tanto premesso, è quindi necessario valutare se la documentazione prodotta dall'opponente sia idonea a dare prova dell'esistenza dei crediti, con riguardo alle diverse *causae petendi* evidenziate dalla Jaguar Italia s.p.a.

In proposito deve essere rilevato come tutta la documentazione in parola sia priva di data certa anteriore alla sentenza di fallimento, e quindi risulti inopponibile alla massa dei creditori.

Ciò va affermato sia con riguardo ai documenti attestanti l'esistenza di un credito derivante da forniture eseguite direttamente dalla Jaguar, sia con riferimento a tutte le asserite cessioni di credito, a proposito delle quali manca completamente la prova dell'antiorità al fallimento sia del contratto di cessione, sia dell'avvenuta notifica della cessione al debitore.

Ma soprattutto, come evidenziato dal curatore, manca, a monte, la prova dell'esistenza stessa dei crediti oggetto delle prospettate cessioni.

Infine, quanto alla pretesa cessione del credito vantato da Touring Auto nei confronti di Royal Cars, il credito che ne deriverebbe costituisce oggetto di domanda nuova, non proposta avanti al giudice delegato, in quanto tale inammissibile nella presente fase impugnatoria.

L'opposizione deve pertanto essere rigettata.

Dall'esito del procedimento discende che l'opponente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

IL CASO.it

1) rigetta l'opposizione.

2) condanna l'opponente al pagamento in favore del fallimento opposto delle spese del procedimento, in mancanza di notula liquidate in complessive euro 2.800,00, oltre accessori come per legge.

Milano, 21.2.08

Il giudice estensore

Definito il 4/3/08

Il presidente

